

ASSOCIAZIONE COMITATO PALIO DI SAN DAMIANO D'ASTI

Piazza Libertà n. 1 – 14015 San Damiano d'Asti – C.F. 01554110054

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 31/07/2024

Il giorno 31 del mese di luglio dell'anno 2024, alle ore 21, in San Damiano d'Asti (AT), Piazza Libertà n. 1, si è riunita l'Assemblea Straordinaria della ASSOCIAZIONE COMITATO PALIO DI SAN DAMIANO D'ASTI, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs 117/2017

Assume la Presidenza la Sig.ra Bianca Deltetto, che chiama a fungere da Segretario il Sig. Matteo Guelfo.

Il Presidente dà atto della presenza di almeno metà degli associati e, pertanto dichiara l'assemblea validamente costituita per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno. Fa inoltre presente che è opportuno adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017, al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In particolare, ritiene che la sezione più appropriata per l'iscrizione sia quella delle associazioni di promozione sociale. Dà pertanto lettura dello statuto proposto.

Al termine, il Presidente chiede all'Assemblea di approvare lo statuto.

Con voto unanime l'Assemblea approva le modifiche e le integrazioni esposte dal Presidente e incarica il Presidente stesso di registrare lo statuto in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del art. 82 comma 5 del D.Lgs 117/2017 e di procedere con gli adempimenti necessari per ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente alle ore 22 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Bianca Deltetto

Il Segretario

Matteo Guelfo



Reg.to in Asti il 28/8/2024
N° 111 5/3
ESATTI € 300,00
(Euro)

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
GAP
del Direttore Provinciale Rocco Romanella



Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ravvisata la necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni per gli Enti del Terzo Settore, in special modo per le Associazioni di Promozione Sociale ai sensi degli art. 35 e 36 e degli articoli correlati al Titolo II, III, IV e X del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea dell'Associazione "COMITATO PALIO DI SAN DAMIANO D'ASTI" approva il seguente:

STATUTO

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede a San Damiano d'Asti (prov. AT) in Piazza Libertà n. 1, quale Ente del Terzo Settore, un'Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale denominata "COMITATO PALIO DI SAN DAMIANO D'ASTI – APS " in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

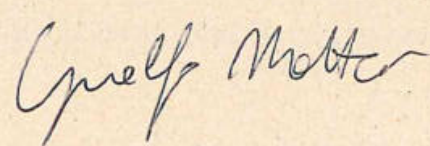
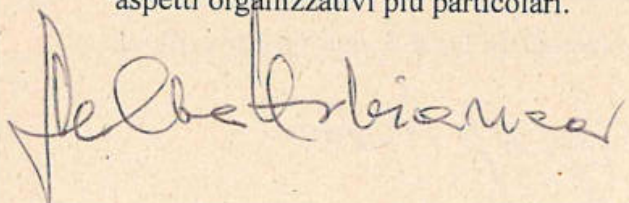
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione "COMITATO PALIO DI SAN DAMIANO D'ASTI – APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Statuto, efficacia ed interpretazione

Art. 3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.



Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Finalità e attività

Art. 4.1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni – *art. 5, comma 1, lett. f), D.lgs 117/2017* –;
- la promozione di attività legate al Palio ivi comprese le attività degli sbandieratori e dei musicisti;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore – *art. 5, comma 1, lett. i), D.lgs 117/2017* –;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso – *art. 5, comma 1, lett. k), D.lgs 117/2017* –.

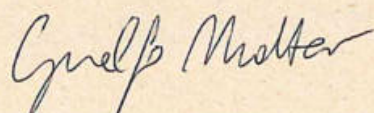
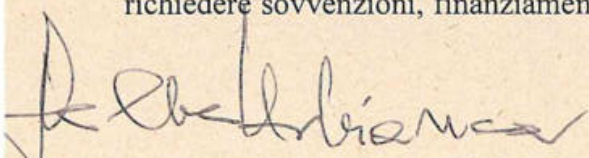
In particolare, l'Associazione intende promuovere tutte le attività organizzative e promozionali per la partecipazione del Comune di San Damiano d'Asti al Palio di Asti ed alle sue manifestazioni collaterali (ad esempio il corteo storico e il mercatino medievale).

L'Associazione potrà altresì promuovere iniziative con obiettivi culturali, ricreativi di promozione sociale e turistica, nonché esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 4.2. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di



enti pubblici; affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati sia propri che in possesso a qualunque titolo legalmente lecito, a seconda delle necessità e disponibilità.

L'Associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi potrà inoltre: svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto; stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini; stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici; impegnarsi a mantenere rapporti di lealtà e cordialità con altri enti costituiti con gli stessi scopi.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in, particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni/ società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 4.3. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D, Lgs, 117/2017.

Soci

Art. 5. Possono diventare soci dell'Associazione le persone che condividono le finalità e gli scopi associativi e che intendano impegnarsi per la loro realizzazione, salva la facoltà di diniego dell'ammissione per gravi, specifiche e motivate ragioni.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i "sessi"; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di

Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto, verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; il principio di non temporaneità verrà meno solo in caso di recesso dell'associato o di esclusione da parte dell'associazione.

Art. 6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata su domanda dell'interessato al Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. I soci vantano pari diritti e doveri, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e controllarne l'andamento, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e prendere atto dell'ordine del giorno, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno il diritto di denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

I soci hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Gualp Maber

De Rosa Bianca

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 9. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 10. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 11. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 12. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali Cariche Elettive

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

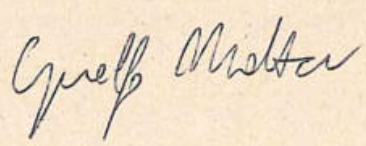
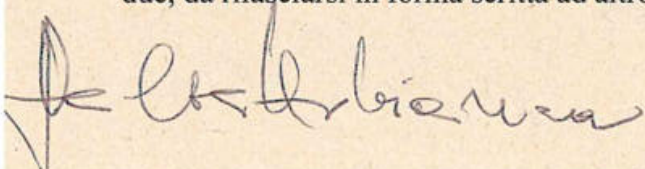
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

All'assemblea prendono parte tutti gli associati e sono consentite deleghe, nel numero massimo di due, da rilasciarsi in forma scritta ad altro associato.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza da un Vice Presidente), assistito dal Segretario.

In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra gli associati presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione.

Art. 15. L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata almeno otto giorni prima della data fissata, con qualunque mezzo ritenuto idoneo a darne pubblicità.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 16. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Consigliere surrogato;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 9 del presente statuto;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Alfredo Bianchi

Giulio Motta

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su tutti gli eventuali argomenti di carattere straordinario ed ordinario afferenti alla manifestazione Palio di Asti nella sua interezza;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei presenti. In seconda convocazione, da indirsi almeno nel giorno successivo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 18. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. In qualsiasi caso, i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea, e sottoscritto dal Presidente.

Art. 19. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione è composto un numero di membri non inferiore a 4 (quattro) e non superiore a 8 (otto), oltre il Presidente.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

I consiglieri restano in carica un anno e scadono alla data di approvazione del rendiconto economico e finanziario di quell'anno.

I componenti sono rileggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità, ad esercitare uffici direttivi.

Andrea Bianchi

Giovanni Molteni

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:

- i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più associati da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza degli associati nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli associati, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

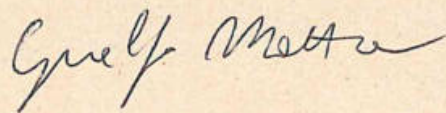
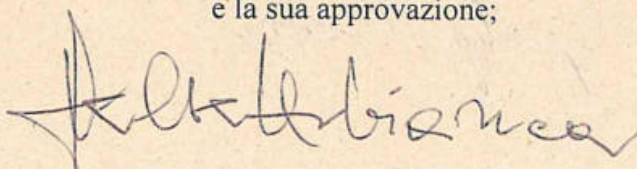
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal Segretario.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;



- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello *status* di socio.

Art. 23. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni o revoca deliberata dalla stessa Assemblea in seduta ordinaria. Può essere riconfermato.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti (i quali in tal caso opera congiuntamente).

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione: ha la responsabilità della Sua Amministrazione, la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

Art. 24. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti, nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono nominati dal Consiglio Direttivo medesimo al suo interno, salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea. Possono essere riconfermati.

Durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Direttivo, salvo dimissioni o revoca. La revoca viene deliberata dal Consiglio Direttivo qualora quest'ultimo avesse provveduto alla loro nomina e dall'Assemblea ordinaria in caso in cui gli stessi fossero da quest'ultima stati nominati.

Art. 25. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno, salvo nomina da parte dell'Assemblea.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché la regolare tenuta dei libri sociali.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

È possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

Il Segretario e il Tesoriere possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo

Art. 26. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 27. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

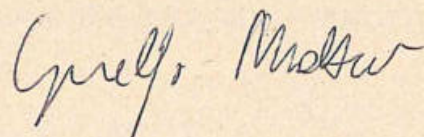
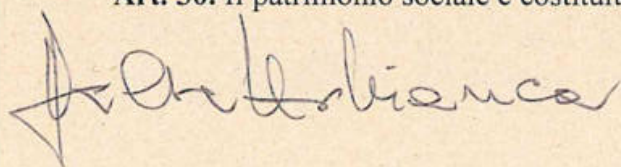
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 29. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività, o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi “derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'articolo del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:



- beni immobili e mobili, presenti e futuri, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo costumi, bandiere, stendardi, pali e gonfaloni, attrezzature per il corteo, addobbi, arredamento della sede;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati, presenti e futuri;
- donazioni, lasciti o successioni, presenti e futuri;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali, presenti e futuri.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri Sociali

Art. 32. L'Associazione, se ricorrono i requisiti previsti, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Colori, stemma

Art. 33. L'Associazione si riconosce nei colori rosso e blu, nello stemma è raffigurato lo stemma della Città di San Damiano d'Asti.

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Art. 34. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Pubblicità e trasparenza

Art. 35. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14, comma 2, D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 37. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 19 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del terzo settore – previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del

Felice Tolivance

Cyrel Metten

Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge – o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Convenzioni

Art. 38. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Personale retribuito

Art. 39. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Art. 40. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Responsabilità dell'Associazione

Art. 41. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Assicurazione dell'Associazione

Art. 42. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Norma transitoria

Art. 43. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Alberto Bianca

Giuseppe Motta

Norma finale

Art. 44. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Feltrina

Cyrelf Metta



Alle P26
Reg.to in Asti il *08/08/24*
N° *111* *83*
ESATTI € *200,00*
(Euro)

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)
GARBERO R. P. P.

"Firma di Garbero R. P. P.
dal Direttore Garbero Rocco Romanella"